



Delibera n. 7 del 20 dicembre 2021

Oggetto: Modifiche Statuto Camera di Commercio di Messina – determinazioni.

Il Consiglio Camerale

Visti

La L. n. 580/1993- "Ordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura", come modificato dal D.Lgs. n.23/2010 - "Riforma dell'Ordinamento relativo alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura in attuazione dell'art. 53 della L. n.99/2009" come modificata dal D.lgs n. 219/2016 di riforma del Sistema camerale;

La L.R. n.4/2010 - "Nuovo Ordinamento delle Camere di Commercio";

il D.M. n.155/2011 - "Regolamento sulla composizione dei Consigli delle Camere di Commercio in attuazione dell'art. 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n.23";

l'art. 9 dello Statuto camerale e l'allegato A, parte integrante dello stesso;

Premesso

Che le procedure di rinnovo del Consiglio della CCIAA di Messina rivestono il carattere di indifferibilità ed urgenza come, tra l'altro, da ultimo rappresentato dall'Assessorato alle Attività Produttive con le note n. prot. 29949 del 23/05/15 e 35833 del 01/07/15;

Che il procedimento di determinazione del numero dei seggi spettanti ad ogni settore economico nei Consigli delle Camere di Commercio è definito dal D.M. n.155/11;

Che tale determinazione avviene in base ai quattro parametri stabiliti nell'art. 3 del D.M. n.155/11 ovvero "numero delle imprese di ciascuna circoscrizione territoriale" per settore economico, "indice di occupazione", "valore aggiunto provinciale" e "diritto annuale riscosso";

Che sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (<https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/camere-di-commercio/>), per le finalità di cui all'art. 7 c.2, del D.M. citato, sono stati validati e pubblicati i dati sulle attività economiche 2020 che riportano in tabella i quattro parametri di cui all'art. 3 cit. D.M.;

Precisato che

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. n.155/11 "*ai fini della determinazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascun settore*" si deve rapportare per ciascuno di essi "la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei quattro parametri di cui all'art. 4, comma 3, al quorum percentuale necessario per l'attribuzione di ciascun consigliere";

Il numero delle imprese indica il numero complessivo delle imprese, delle unità locali e delle sedi secondarie operanti nelle circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio ed iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e nel Repertorio Economico Amministrativo;

L'indice di occupazione indica il rapporto tra il numero degli addetti delle imprese di un settore nella circoscrizione provinciale ed il numero degli addetti, nella medesima circoscrizione, delle imprese di tutti i settori ed è determinato sulla base dei dati forniti dall'ISTAT riguardanti le persone occupate nelle sedi d'impresa, nelle sedi secondarie e nelle unità locali, con una posizione di lavoro dipendente o indipendente;

Il valore aggiunto indica l'incremento di valore che le imprese dei diversi settori apportano con l'impiego dei propri fattori produttivi al valore dei beni e servizi ricevuti da altri settori, valutato al costo dei fattori. Tale indice viene determinato sulla base delle stime calcolate dall'Istituto "G. Tagliacarne";

Il diritto annuale riscosso è determinato in base alle scritture contabili della CCIAA risultanti alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento (2021) ed individua il diritto annuale riscosso dalla Camera per ogni impresa iscritta nel proprio R.I./R.E.A. comprese le sedi secondarie ed UU.LL.;

Che per la classificazione delle attività economiche è stata applicata la classificazione ATECO 2007 nonché l'allegato "A" del D.M. 155/11 che si allega alla presente delibera e ne forma parte integrante;

Atteso che per ottenere il peso nell'economia provinciale per singolo settore si calcola:

- La quota percentuale del numero delle imprese di ciascun settore, assumendo come base il numero complessivo delle imprese nella circoscrizione, ivi comprese le imprese degli altri settori e le "Non classificate" a loro volta ripartite proporzionalmente tra i diversi settori;
- La quota percentuale del numero degli addetti di ciascun settore, assumendo come base, il numero complessivo degli addetti nella circoscrizione (ivi compresi gli addetti degli altri settori);
- La quota percentuale del valore aggiunto di ogni settore, assumendo come base la sommatoria del valore aggiunto nei diversi settori della circoscrizione;
- La quota percentuale del diritto annuo di ciascun settore, assumendo come base il diritto annuo complessivo della circoscrizione;

Per ciascun settore, si ricava infine la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei quattro parametri pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 25 giugno 2020 riportati nella seguente tabella:

Settori di attività economica	Numero delle imprese al 31/12/2020	Indice di occupazione al 2018	Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2018	Diritto Annuale Importo versato al 31/12/2020
Agricoltura	7.089	9,5	248.639	183.550,17
Artigianato	9.926	13,6	607.460	424.556,53
Industria	8.571	10,4	702.749	321.450,16
Commercio	23.392	20,3	976.618	855.831,96
Cooperative	3.190	3,9	151.923	70.517,79
Turismo	7.096	11,3	506.000	267.443,94
Trasporti e spedizioni	2.540	5,5	483.558	98.236,50

Credito	766	1,4	196.154	42.310,90
Assicurazioni	949	0,9	71.360	39.475,12
Servizi alle imprese	7.121	13,7	945.000	281.269,24
Pesca	176	2,1	48.650	8.140,77
Altri settori	3.093	7,6	316.520	120.857,74
TOTALE	73.909	100,0	5.254.636	2.713.640,82

Settori	(1) Media n.imprese	(2) Media n.addetti	(3) Media val. aggiunto	(4) Media Diritto annuale	Media (1-4)	seggi tecnici %/quorum	Seggi attribuiti
Agricoltura*	9,59	9,5	4,73	6,76	7,65	1,22	2
Artigianato	13,43	13,6	11,56	15,65	13,56	2,17	2
Industria	11,60	10,4	13,37	11,85	11,80	1,89	2
Commercio	31,65	20,3	18,59	31,54	25,52	4,08	4
Cooperazione	4,32	3,9	2,89	2,60	3,43	0,55	1
Turismo	9,60	11,3	9,63	9,86	10,10	1,62	1
Trasporti e Spedizioni	3,44	5,5	9,20	3,62	5,44	0,87	1
Credito*	1,04	1,4	3,73	1,56	1,93	0,31	1
Assicurazioni*	1,28	0,9	1,36	1,45	1,25	0,20	
Servizi alle imprese	9,63	13,7	17,98	10,37	12,92	2,07	1
Pesca*	0,24	2,1	0,93	0,30	0,89	0,14	
Altri Settori	4,18	7,6	6,02	4,45	5,57	0,89	1
						Totale Seggi	16

*Settori accorpati

Evidenziato che i valori delle medie aritmetiche di cui al precedente "atteso", elencati in ordine decrescente e distinti per settore economico, forniscono la base per la ricerca dei divisori secondo il metodo di D'Hondt;

Stabilito che il valore percentuale 100, diviso per 16 - il maggiore dei divisori ottenuti con il suddetto metodo di calcolo - individua un quorum percentuale pari a 6,25;

Fatto presente che, "ai fini della determinazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascun settore, le camere di commercio rapportano per ciascuno di essi la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei quattro parametri di cui all'articolo 4, comma 3, al quorum percentuale necessario per l'attribuzione di ciascun consigliere", così come disposto dall'art. 5 del D.M. n.155/11 (cfr. allegato "B");

Rilevato che la somma dei seggi spettanti ai quattro settori dell'Agricoltura/Pesca, Artigianato, Commercio ed Industria non raggiunge la soglia minima della metà del numero dei consiglieri ex art. 5, comma 4 del D.M. n.155/01 (9 seggi sui 19 totali);

Ritenuto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del D.M. n.155/11, dalla circolare MISE n. 0217427 del 16/11/11 e dall'art. 9 dello Statuto camerale dover:

- Assegnare n. 1 seggio al settore "Cooperazione", perché ne sia garantita l'autonoma rappresentanza;
- Confermare nell'ambito dei settori Agricoltura, Industria e Commercio la presenza autonoma della "Piccola Impresa" nella misura che segue: un seggio Agricoltura, un seggio Industria ed un seggio Commercio;
- Accorpate i settori del Credito e delle Assicurazioni, com'è d'uso nella maggioranza dei consigli camerali;
- Accorpate il settore obbligatorio della Pesca (cfr. L.R. del 2 marzo 2010, n.4) con il settore dell'Agricoltura, entrambi i quali, a seguito dell'adozione della nuova classificazione ATECO 2007, sono individuati con la medesima lettera "A";
- Attribuire un ulteriore seggio al settore Agricoltura e Pesca, per aderire al dettato del comma 4 dell'art. 5 DM n.155/01 che stabilisce quanto segue *“Qualora sulla base del calcolo effettuato, il numero complessivo dei consiglieri dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, sia inferiore alla metà dei componenti il consiglio, il numero dei consiglieri necessario per raggiungere detta percentuale, da arrotondare all'unità superiore, è portato in detrazione al numero complessivo dei consiglieri, da ripartire tra gli altri settori di cui all'art. 10, comma 6, della legge.”*, sottraendolo dall'unico settore possibile ovvero dal settore Servizi alle Imprese;

Rammentato che il Consiglio, fatti salvi gli altri vincoli stabiliti dalla legge - almeno metà dei consiglieri attribuiti ai quattro seggi "principali" ed autonoma rappresentanza delle società in forma cooperativa - può discostarsi dal risultato finale del calcolo illustrato fino ad una unità in più o in meno, come può, inoltre, prevedere, per i settori per i quali è prevista tale possibilità, soglie minime di accesso e/o accorpamento della rappresentanza ovvero individuare settori di rilevante interesse a partire dai criteri fissati dall'art. 5, co. 3 del D.M. 155/11;

Condiviso il metodo di ripartizione dei seggi sopra esposto;

Vista la ripartizione finale dei seggi spettanti ai relativi dei Settori economici, riportata nell'allegato B che forma parte integrante dell'art. 9 dello Statuto Camerale;

Preso atto delle ulteriori modifiche statutarie di cui all'allegato C parte integrante del presente atto, necessarie per adeguare lo statuto della CCIAA di Messina alle novelle normative intervenute dalla redazione della precedente versione;

Delibera

Per i motivi espressi in narrativa,

-di approvare la ripartizione finale dei seggi da attribuire ai settori economici come riportato nell'allegato B che formerà parte integrante dell'art. 9 dello Statuto camerale e che per comodità di lettura complessiva si riporta integralmente;

Settori di attività economica	Seggi attribuiti
Agricoltura e Pesca	2
Artigianato	2
Industria	2

Commercio	4
Cooperative	1
Turismo	1
Trasporti e Spedizioni	1
Assicurazioni e Credito	1
Servizi alle Imprese	1
Altri Settori	1
Rappresentante delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori	1
Rappresentante delle Organizzazioni Sindacali e dei Lavoratori	1
Rappresentante Liberi professionisti	1
TOTALE	19

-di approvare le ulteriori modifiche statutarie riassunte nell'allegato C che forma parte integrante della presente delibera;

-di pubblicare la presente delibera nell'albo camerale online del sito istituzionale.

La Segretaria Generale

Paola Sabella

Il Presidente

Ivo Blandina

Allegato “A”

Agricoltura	A Agricoltura, silvicoltura e pesca
Industria	B Estrazione dei minerali da cave e miniere C Attività manifatturiere D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata E Fornitura di acqua: reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento F Costruzioni
Commercio	G Commercio all'ingrosso e al dettaglio: riparazione di autoveicoli e motocicli
Turismo	I Attività di servizi di alloggio e di ristorazione
Trasporti e Spedizioni	H Trasporto e magazzinaggio
Credito	K64 attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) K661 Attività ausiliarie dei servizi finanziari
Assicurazioni	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) K662 Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione K663 Attività di gestione dei fondi
Servizi alle imprese	J Servizi di informazione e comunicazione L attività immobiliari M attività professionali, scientifiche e tecniche
Altri settori	P Istruzione Q Sanità e assistenza sociale R Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento S Altre attività di servizi T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

Allegato "B"

Composizione Consiglio camerale 2022-2027

Settori di attività economica	seggi attribuiti
Agricoltura e Pesca	2
Artigianato	2
Industria	2
Commercio	4
Cooperative	1
Turismo	1
Trasporti e Spedizioni	1
Assicurazioni e Credito	1
Servizi alle Imprese	1
Altri Settori	1
Rappresentante delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori	1
Rappresentante delle Organizzazioni Sindacali e dei Lavoratori	1
Rappresentante Liberi professionisti	1
TOTALE	19

Allegato “C”

Modifiche statuto camerale

Approvate con delibera di Consiglio n. 7 del 20 dicembre 2021

ARTICOLO 6

Pari Opportunità

~~1. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.~~

~~2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio camerale si applicano le previsioni dell'art.10 comma 6 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156.~~

1. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti, comprese le società qualora compete all'Ente camerale l'indicazione dei nominativi.

2. In sede di designazione dei componenti del Consiglio camerale le associazioni imprenditoriali o i loro raggruppamenti, cui spetta di designare, ai sensi di legge, più di due rappresentanti, ne individuano almeno un terzo di genere diverso da quello degli altri.

3. In sede di elezione della Giunta, laddove non risultassero eletti componenti di entrambi i generi, risulta eletto il consigliere di genere meno rappresentato che ha ottenuto il maggior numero di voti rispetto ai consiglieri dello stesso genere, ferma restando l'obbligatoria rappresentanza dei settori previsti dalla legge. Nel caso in cui i componenti dello stesso genere abbiano avuto lo stesso numero di voti o nessun voto, si procede ad una votazione di ballottaggio.

4. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad aziende speciali camerali, in enti ed aziende dipendenti dalla Camera, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.

5. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti, la Camera di Commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.

ARTICOLO 9

Nomina e composizione

1. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Regione ai sensi della Legge 580/1993, così come modificato dal D.Lvo n.23 del 15/2/2010, come recepito dalla LRS n.4/2010.

2. Il Consiglio della Camera di Commercio, in ossequio al D.Lgs. n.219/2016, é composto da **sedici** rappresentanti dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo, della pesca e degli altri settori di più rilevante interesse per l'economia della circoscrizione territoriale di competenza, nonché da **due** rappresentanti, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti ed **uno** in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali; nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma

cooperativa. ~~Tale disposizione entrerà in vigore con il rinnovo del Consiglio camerale 2022-2027.~~

~~2.1 La composizione del Consiglio della Camera di Commercio per il quinquennio 2017-2022, ai sensi dell'art. 4, c. 3 del D.Lgs. 219/16, consta di venticinque rappresentanti dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo, della pesca e degli altri settori di più rilevante interesse per l'economia della circoscrizione territoriale di competenza, nonché da due rappresentanti, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti ed uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli Ordini professionali ripartiti secondo la seguente tabella:~~

~~2017-2022~~

Settori di attività economica	seggi attribuiti
Agricoltura e Pesca	2
Artigianato	4
Industria	4
Commercio	6
Cooperative	1
Turismo	2
Trasporti e Spedizioni	1
Assicurazioni e Credito	1
Servizi alle Imprese	3
Altri Settori	1
Rappresentante delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori	1
Rappresentante delle Organizzazioni Sindacali e dei Lavoratori	1
Rappresentante Liberi professionisti	1

2022-2027

Settori di attività economica	seggi attribuiti
Agricoltura e Pesca	2
Artigianato	2
Industria	2
Commercio	4
Cooperative	1
Turismo	1
Trasporti e Spedizioni	1
Assicurazioni e Credito	1
Servizi alle Imprese	1
Altri Settori	1
Rappresentante delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori	1
Rappresentante delle Organizzazioni Sindacali e dei Lavoratori	1
Rappresentante Liberi professionisti	1
TOTALE	19

Il Consiglio svolge le proprie funzioni anche quando non siano stati nominati o siano dimissionari singoli componenti, purchè siano in carica almeno i due terzi dei componenti.

La rappresentanza degli altri settori di più rilevante interesse per l'economia della circoscrizione è determinata tenendo conto, in particolare, del grado di apertura ai mercati internazionali, delle integrazioni intersettoriali, delle dinamiche di crescita dei singoli settori, nonché delle specificità economiche delle tradizioni locali.

3. Il numero dei Consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio, assicurando comunque sempre la rappresentanza, eventualmente anche mediante apparentamento, degli altri settori di cui al comma 1 del presente articolo.

4. All'interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura è assicurata la rappresentanza autonoma delle piccole imprese.

5. Per quanto riguarda l'individuazione dei settori, il rilievo economico delle imprese, l'acquisizione dei relativi dati e documenti e le procedure per il calcolo della rappresentatività e ripartizione dei Consiglieri, si applicano le disposizioni vigenti al tempo del rinnovo.

6. La rappresentanza dei settori economici rimane immutata nel periodo di durata in carica del Consiglio, mentre, in sede di rinnovo, la composizione del Consiglio è soggetta, oltre che alle variazioni relative alla rilevanza dei settori, organizzazioni ed associazioni, anche alle modifiche eventualmente sopravvenute nell'ordinamento giuridico in ordine alle categorie aventi diritto alla rappresentanza in Consiglio ovvero ai criteri di ripartizione dei relativi componenti. Anche alle procedure di designazione e di nomina si applica, in ogni caso, la normativa vigente all'epoca del rinnovo.

7. Le Organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti, cui spetta di designare più di due rappresentanti individuano almeno un terzo dei rappresentanti di genere diverso da quello degli altri. (Art. 3, c.2, L. 580/93 e s.m.i.).

ARTICOLO 15

Funzionamento del Consiglio camerale

1. Le sedute del Consiglio camerale sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Non è ammessa la delega di voto.

2. Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei componenti in carica.

3. Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di consiglieri almeno pari alla maggioranza prevista per ciascuna delle votazioni stabilite dall'art. 16 della Lrs n.29/95 e succ. mod. ed integrazioni.

4. La deliberazione di competenza del Consiglio camerale sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge e dai regolamenti.

5. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria, entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese di ottobre per l'approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del Preventivo Economico ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del Preventivo Economico.

6. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il Presidente, la Giunta o almeno un quarto dei componenti del consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

7. Le convocazioni avvengono mediante avviso recante gli argomenti all'ordine del giorno e la data della riunione, da inviare a tutti i componenti in carica **tramite** anche a mezzo telegramma, fax o posta elettronica, almeno dieci giorni prima della seduta presso i recapiti dichiarati dai Consiglieri alla Camera di Commercio. Per ragioni di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso inviato, nelle stesse forme, almeno tre giorni prima della seduta.

8. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale e per alzata di mano. Per le deliberazioni concernenti persone, di norma si adotta lo scrutinio segreto, a meno che il Consiglio all'unanimità decida diversamente. L'elezione del Presidente e della Giunta avviene a scrutinio segreto a meno che il Consiglio decida all'unanimità diversamente.

9. Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché - per le riunioni del Consiglio per specifici argomenti - i rappresentanti degli Organismi del sistema camerale.

10. A meno che il Presidente non disponga diversamente per gravi motivi, le sedute del Consiglio sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui si assumono provvedimenti relativi a persone fisiche.

ARTICOLO 17

La Giunta camerale

1. La Giunta camerale, ai sensi della novella contenuta nel D.Lgs. 219/16, è composta dal Presidente e da **cinque** membri eletti dal Consiglio camerale secondo le modalità di legge, promuovendo la presenza di entrambe i sessi. Dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio. Il mandato dei suoi membri è rinnovabile per **una sola volta**.

~~1.1 In sede di prima applicazione del D.Lgs. n.219/16, in virtù dell'art. 4, c.3, la Giunta camerale in carica per il quinquennio 2017-2022, è composta dal Presidente e da sei membri.~~

2. Dei componenti di Giunta almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato e dell'Agricoltura.

~~3. Nel caso in cui nessun membro della Giunta sia eletto in rappresentanza del settore della pesca, la Giunta è integrata da un rappresentante di quest'ultimo settore purché sia presente nel Consiglio, con funzioni consultive sulle proprie materie e senza oneri di alcun tipo per la Camera di Commercio.~~

ARTICOLO 21

Funzionamento della Giunta camerale

1. Le sedute della Giunta camerale sono valide con la partecipazione personale di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Non è ammessa la delega di voto.

2. Le deliberazioni di competenza della Giunta camerale sono adottate a maggioranza dei presenti.

3. Le convocazioni avvengono mediante avviso, consegnato **tramite** ~~anche via telegramma, fax o~~ posta elettronica ~~certificata~~, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della seduta della Giunta. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di commercio.

4. La Giunta camerale può essere convocata, per ragioni d'urgenza, con avviso consegnato almeno due giorni prima della seduta.

5. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni palesi, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano. Per deliberazioni concernenti persone, di norma si adotta lo scrutinio segreto, a meno che la Giunta decida diversamente all'unanimità.

6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Nei casi e con le forme previste dal regolamento della Giunta sono ammesse audizioni di dipendenti, consiglieri esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni rappresentative di imprese, lavoratori e consumatori.

7. Il Presidente ha la facoltà di invitare alle sedute della Giunta camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti dotati di comprovata professionalità.

8. Quando la metà più uno dei componenti la Giunta camerale ha dato le proprie dimissioni, i membri restanti si intendono decaduti e il Consiglio provvede, tempestivamente, alla nuova elezione dell'intero collegio.

ARTICOLO 32

~~Nucleo di valutazione~~ Organismo indipendente di Valutazione

1. E' istituito ~~il nucleo~~ l'Organismo indipendente di valutazione della Camera di commercio (OIV), organismo autonomo, in forma monocratica, che risponde esclusivamente al Presidente, alla Giunta camerale ed al Consiglio camerale e verifica periodicamente la rispondenza dell'organizzazione ai principi sanciti dalla legge e propone l'adozione di eventuali interventi correttivi fornendo a tal uopo elementi per d'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili delle gestione.

2. Il Regolamento di organizzazione e dei servizi disciplina ~~la composizione~~ e le modalità di funzionamento dell'OIV ~~valutazione~~ nel rispetto delle norme di legge relative.

ARTICOLO 49

~~Bollettino camerale~~ Partecipazione ed informazione

~~1. La Camera di Commercio provvede a dare la massima diffusione dell'organizzazione e dell'attività amministrativa mediante la pubblicazione, anche in via informatica, del Bollettino camerale.~~

1. La Camera di Commercio orienta la propria azione al perseguimento di obiettivi di trasparenza, efficacia, efficienza e qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, garantendo la partecipazione della collettività all'azione amministrativa ed incoraggia la partecipazione alla sua attività da parte delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e, in particolare, delle loro associazioni. Questi soggetti possono presentare agli organi della Camera di Commercio domande e proposte su materie di loro interesse.

2. La Camera di Commercio promuove la conoscenza e la trasparenza dell'attività e dei servizi camerali tramite adeguati strumenti di informazione, utilizzando le tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC).

3. La pubblicità legale degli atti è garantita secondo la normativa vigente in materia con la pubblicazione nella sezione Albo camerale del sito internet istituzionale www.me.camcom.it

4. Per i provvedimenti camerali che rivestono particolare interesse per alcuni soggetti o categorie può essere disposta la comunicazione diretta.